

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25

COMUNE DI CARONA
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MANTENIMENTO DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 32 DEL DECRETO LEGGE 31.05.2010 N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 30.07.2010 N. 122. CONFERMA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 21 DICEMBRE 2012

L'anno duemilatredecim addi ventidue del mese di giugno alle ore 14.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BIANCHI GIOVANNI ALBERTO	SINDACO	P
ARIOLI MAURO	VICE - SINDACO	P
BAGINI ANTONIO	ASSESSORE	A
RICEPUTI ITALO	CONSIGLIERE	P
ROSSI BEATRICE	CONSIGLIERE	P
CATTANEO MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
PEDRETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	P
ROSSI OSCAR PAOLO	CONSIGLIERE	A
RUGGERI PIETRO	CONSIGLIERE	P
PAGANONI FEDERICO	CONSIGLIERE	A
MIGLIORINI LUCIANO	CONSIGLIERE	A
MIGLIORINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
BIANCHI EMANUELE	CONSIGLIERE	A
	Totale presenti	8
	Totale assenti	5

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Alletto dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchi Giovanni Alberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 165/2001;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che entro il 31.12.2010 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono provvedere all'espletamento della ricognizione delle partecipate ed eventualmente avviare le procedure di scissione delle società non strumentali;

RICHIAMATA la Legge 30 luglio 2010 n. 122;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- l'art. 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012;

VISTO l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122) che dispone quanto segue:

“Art. 14.

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.”;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 11 bis del D.L. n. 216/2011, convertito con Legge n. 14/2012 che prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società ed, entro il 30 settembre 2013, devono mettere in liquidazione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni;

PRESO ATTO che l'art. 14, c. 32, D.L. n. 78/2010, per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti, vieta la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni ma, attraverso un'apposita clausola di salvaguardia, autorizza il mantenimento delle “società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti”.

DATO ATTO che risulta che questa amministrazione è titolare di una quota di partecipazione nelle Società che posseggono i presupposti di cui all'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, come da elenco delle Società partecipate dal Comune che rispondono a tali requisiti:

N.D.	Ragione sociale	Numero azioni o partecipazione	Partecipazione in €	Quota di partecipazione %
1	UNIACQUE S.P.A.	45 (azioni)	45,00	0,04% del capitale sociale
2	BREMBO SUPER SKI S.P.A.	53000 (azioni)	53.000,00	33,33% del capitale sociale
3	VALLE BREMBANA SKI S.R.L. (in fase di liquidazione)	2500,83 (quota)	2.500,83	33,33% del capitale sociale

RILEVATO che le Società sopradette rientrano tra quelle costituite per l'esercizio delle funzioni di servizi le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di servizi strumentali e/o di servizi di interesse generale, come meglio specificato di seguito:

1) Società UNIACQUE S.p.A. si occupa della gestione del servizio idrico integrato, ed in particolare: la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.

La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci.

Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art. 2361 Cod.Civ. e nel rispetto dello statuto societario, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte più importante dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla Società.

In ordine al servizio idrico integrato facente capo a questo Comune si precisa inoltre che, alla data odierna, non è stato sottoscritto il contratto di servizio e, pertanto, la gestione del servizio idrico integrato è totalmente a carico del Comune.

2) Società BREMBO SUPER SKI S.p.A. si occupa della gestione di servizi pubblici locali vari, quali servizi ambientali in generale a salvaguardia del territorio e lo sviluppo dell'attività turistica nel territorio dell'Alta Valle Brembana, in particolare:

la società è costituita allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità istituzionali degli enti soci nel campo dell'assetto ed utilizzazione del territorio nonché dello sviluppo economico. In particolare, la società ha per oggetto la realizzazione di ogni iniziativa idonea a favorire e sostenere, sia direttamente che indirettamente, lo sviluppo dell'attività turistica nel territorio dell'Alta Valle Brembana e, di conseguenza, la crescita economica della relativa popolazione e comunità. La società, in vista della realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico suddetti, potrà costruire, acquistare, vendere, gestire direttamente a titolo di servizio pubblico o concedere in gestione a terzi, previa definizione di specifici obblighi di servizio pubblico: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e impianti di risalita in genere, impianti di innevamento artificiale, oltre che unità immobiliari residenziali di ogni tipo e natura, rifugi, alberghi, ristoranti, bar, punti di ristoro, parcheggi, campeggi ed ogni altra struttura di servizio al turismo, sia estivo che invernale, o di svago. Inoltre la società potrà provvedere all'apprestamento di piste e tracciati per l'attività dello sci e degli sport invernali in genere e di sentieri montani, nonché potrà espletare servizi ambientali in generale a salvaguardia del territorio.

La società, ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale così come sopra definito nonché della realizzazione delle finalità di pubblico interesse in precedenza descritte, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute opportune nel senso indicato ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

In ogni caso, la società svolge la sua attività prevalentemente a favore degli enti soci.

La società Brembo Super Ski, vista la sua vocazione rivolta allo sviluppo turistico, e della pratica dello sci in particolare, esercita, sul territorio montano e a vocazione precipuamente turistica degli enti locali soci, una finalità istituzionale propria di questi ultimi, con specifico riferimento all'utilizzo del territorio e del suo mantenimento, per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000, come riconosciuto con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 29 giugno 2006, resa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007.

Inoltre, la principale attività della società suddetta, consistente nella gestione dell'omonimo comprensorio sciistico dell'Alta Valle Brembana, rispetto alla quale le altre attività rientranti nell'oggetto sociale si pongono in termini di strumentalità, si configura quale servizio pubblico locale, in quanto si sostanzia in un fascio di prestazioni materiali direttamente erogate ad un numero indeterminato di beneficiari allo scopo di realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000;

In tale prospettiva, il T.A.R. Lazio, con sentenze n. 9012 del 18 novembre 2011 e n. 2358 del 22 marzo 2011, ha chiarito come l'attività di gestione degli impianti sciistici, in quanto finalizzati allo sviluppo turistico, e quindi economico, di aree montane a vocazione precipuamente turistica, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, venendo inoltre a specificare che *“la gestione degli impianti sciistici, che si sostanzia in un fascio di prestazioni materiali direttamente erogate ad un numero indeterminato di beneficiari, appartiene all'insieme di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, dall'utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000”*, così da realizzare *“compiutamente le forme di un servizio pubblico”*.

In data 10 novembre 2012, veniva sottoscritto un accordo di programma sottoscritto, tra gli altri, da Regione Lombardia e dalla Provincia di Bergamo, finalizzato alla realizzazione del “Progetto integrato strategico per l'ammmodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”, in cui la valorizzazione del comprensorio sciistico della Valle Brembana è stata riconosciuta come finalità di “preminente interesse generale”.

In particolare, il piano industriale entro cui si collocano le iniziative mostra, sul piano economico-finanziario, una situazione iniziale tipica delle *start-up*, ossia delle società che si trovano in fase di investimento (o “di impianto”), caratterizzata da un reddito operativo gravato dai costi di esercizio estranei alla gestione principale, quali gli ammortamenti e il godimento di beni di terzi alimentati, rispettivamente, dagli investimenti effettuati.

Premesso che la gestione di impianti sciistici rientra nelle finalità istituzionali degli enti locali montani a vocazione turistica, venendo a costituire, per di più, un servizio pubblico locale rivolto agli utenti, ossia, per usare altri termini, un servizio di interesse generale in relazione al quale è sempre ammessa la costituzione, o il mantenimento, di compagini societarie, la norma di cui all'art. 14, comma 32, della L. n. 122/2010, come modificata ai sensi dell'art. 2, comma 43, del d.l. n. 225/2010, conv. nella L. n. 10/2011, prescrive che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società”* e che *“Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni”*; si evidenzia altresì che tale ultimo obbligo non si applica, peraltro, ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Inoltre, sempre il divieto di costituzione di società, così come l'obbligo di liquidazione o di cessione, non si applica "alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti".

Al caso in esame occorre fare riferimento a "quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ove viene enunciato il principio per cui "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale".

Naturalmente occorre tenere presente la posizione della giurisdizione contabile, ove viene enunciato: "l'art. 3, comma 27, sul piano delle finalità che l'ente può raggiungere mediante lo strumento societario; l'articolo 14, comma 32, sul piano numerico, essendo stati fissati dei tetti correlati alla densità demografica dell'ente"

Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2012, n. 148, ha confermato che la norma ora in considerazione "risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite", risultando "chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite", purché in presenza delle condizioni derogatorie esplicitate dalla legge.

Preso atto altresì delle ulteriori norme limitative dell'utilizzo dello strumento societario che sono quelle di cui all'art. 4, comma 1, della recente L. n. 135/2012, per cui nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Occorre anche tenere presente del successivo comma 3, che prevede che le predette disposizioni non si applicano "alle società che svolgono servizi di interesse generale", come quella in esame nei termini in precedenza ricostruiti, senza contare che tale compagine non rientra nella fattispecie facente riferimento alla prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni per un importo superiore al 90 per cento del fatturato.

A conclusione di quanto enunciato la Società dovrà, nei tempi e nei modi di Legge, essere avviata a collocamento sul mercato, ferma restando, in ogni caso la previsione di adeguate garanzie in ordine al perseguimento dei fini a interesse generale cui la società stessa è preposta.

- 3) Società VALLE BREMBANA SKI S.r.l. (in fase di liquidazione) si occupava della gestione di servizi pubblici locali vari, quali servizi ambientali in generale a salvaguardia del territorio e lo sviluppo dell'attività turistica nel territorio dell'Alta Valle Brembana, *alla data odierna non espleta alcun servizio*;

CONSIDERATO che da quanto sopra le Società elencate, di cui il Comune di Carona detiene partecipazioni, rispondono ai requisiti dalle citate disposizioni della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse generale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 16 novembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il mantenimento delle partecipazioni alla Società sopraccitate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 16 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva confermata l'autorizzazione per il mantenimento delle partecipazioni alla Società sopraccitate per l'anno 2012 e la stessa deliberazione doveva essere sottoposta alla discussione del Consiglio Comunale, organo competente per atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 14 aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il mantenimento delle partecipazioni alle Società sopraccitate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 21 dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva confermata l'autorizzazione per il mantenimento delle partecipazioni alle Società sopraccitate, quale ricognizione delle Società partecipate alla data del 31 dicembre 2012, e la stessa deliberazione doveva essere sottoposta alla discussione del Consiglio Comunale, organo competente per atti fondamentali inerenti la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

TENUTO CONTO che per la Società Valle Brembana SKI S.r.l. la normativa vigente e più precisamente l'art. 14 comma 32 della Legge 122/2010 e l'art. 16 comma 28 della Legge 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni prevede l'avvio della procedura di alienazione o dismissione entro il 30 settembre 2013;

PRESO ATTO che per la Società Brembo Super Ski S.p.A. dovrà, nei tempi e modi di legge, essere avviata a collocamento, totale o parziale, sul mercato, ferma restando, in ogni caso, la previsione di adeguate garanzie in ordine al perseguimento dei fini di interesse generale cui la società stessa è preposta;

UDITA la relazione illustrativa del Segretario Comunale;

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*;
- l'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*);
- l'articolo 14, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 16 comma 28 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 – 2° comma - del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di conformità allo Statuto ed alla legge vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – comma 2° - del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli otto, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;
2. di dare atto che il Comune di Carona detiene le quote di partecipazione nelle Società di seguito elencate, le quali rispondono ai requisiti richiesti dalle disposizioni citate in premessa, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse pubblico generale:

N.D.	Ragione sociale	Numero azioni o partecipazione	Partecipazione in €	Quota di partecipazione %
1	UNIACQUE S.P.A.	45 (azioni)	45,00	0,04% del capitale sociale
2	BREMBO SUPER SKI S.P.A.	53000 (azioni)	53.000,00	33,33% del capitale sociale
3	VALLE BREMBANA SKI S.R.L. (in fase di liquidazione)	2500,83 (quota)	2.500,83	33,33% del capitale sociale

3. di autorizzare per quanto sopra il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Carona alla Società UNIACQUE S.P.A. alla luce delle valutazioni in premessa, tenendo presente che non è stato sottoscritto il contratto di servizio e che il servizio idrico integrato è totalmente a carico del Comune;
4. di sollecitare gli adempimenti per la liquidazione della Società VALLE BREMBANA SKI S.R.L. alla luce del fatto che non espleta alcun servizio comunale e pubblico locale;
5. di stabilire che la Società BREMBO SUPER SKI S.P.A., dovrà, nei tempi e modi di legge, essere avviata a collocamento, totale o parziale, sul mercato, ferma restando, in ogni caso, la previsione di adeguate garanzie in ordine al perseguimento dei fini di interesse generale cui la società stessa è preposta;
6. di demandare al Sindaco ed al Segretario Comunale ogni adempimento connesso al presente atto;
7. di trasmettere copia della presente alle Società suddette, ai soci comuni della Società Brembo Super SKI S.p.A. ed alla Corte dei Conti;
8. di rendere con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Alletto dr. Salvatore, nella sua qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole sulla deliberazione indicata in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto dr. Salvatore

PARERE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Alletto dr. Salvatore, nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente atto allo Statuto Comunale ed alle normative vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto dr. Salvatore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to Giovanni Alberto Bianchi

Il Segretario Comunale
f.to Alletto dr. Salvatore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, I° comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addi, 24 OTT. 2013

Il Segretario Comunale
f.to Alletto dr. Salvatore

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione avvenuta in data odierna, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi, 24 OTT. 2013

Il Segretario Comunale
f.to Alletto dr. Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- è divenuta esecutiva ai esecutiva sensi dell'art. 134 – III° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente.

Addi, 24 OTT. 2013

Il Segretario Comunale
f.to Alletto dr. Salvatore

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 24 OTT. 2013



Il Segretario Comunale
Alletto dr. Salvatore